

N. R.G. 2812/2015



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Bocconi, nel procedimento cautelare ex art. 671 cpc promosso da Fallimento **A** srl, con l'avv.to . , contro **B** **C** e **D** con gli avv.ti . , sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.10.2015, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 13.4.2015, Fallimento **A** srl, dichiarato con sentenza del Tribunale di Verona in data 19.9.2013, ha chiesto l'adozione della misura del sequestro conservativo per l'importo di euro 360.000,00.=, ai danni di **B, C e D** rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e consiglieri della società *in bonis*, oltre che suoi soci, a cautela del credito risarcitorio vantato dalla procedura in ragione di alcuni atti gestori imputati agli amministratori e cagionanti pregiudizio al patrimonio sociale, oltre che ai creditori.

La curatela, evidenziando come, fin dall'esercizio 2012, la società si trovasse in evidente stato di perdita del capitale sociale e di decozione, ha rammentato che gli amministratori convenuti avrebbero costituito in data 11.10.2012, divenendone soci,



una nuova società a responsabilità limitata, denominata **E**, avente medesimo oggetto di **A** srl, essendo sottoscritto tra le due imprese un accordo recante la data dell'1.2.2013 con cui, dandosi atto della illiquidità di quest'ultima e nell'ottica di procedere alla presentazione della richiesta di un concordato in continuità, istanza tuttavia mai svolta, si sarebbe stabilito che i dipendenti dell'impresa in crisi avrebbero continuato a svolgere le proprie mansioni presso **E** e che le commesse provenienti dai clienti storici di **A** sarebbero state acquisite dalla *new company*, riconoscendosi alla stessa **A** una percentuale sul loro fatturato.

A detta del fallimento, in tale conclamata situazione di dissesto, gli amministratori della società *in bonis* avrebbero distratto in favore di **E** srl numerosi crediti maturati da **A**, ben prima la sottoscrizione dell'accordo menzionato, per un importo complessivo di euro 104.813,36.=, nonché avrebbero compiuto delle operazioni di giroconto a favore della stessa *new company* per l'importo di euro 129.799,37.=. Inoltre, il fallimento ha rammentato come, nonostante l'accordo intervenuto con **E** srl, la società *in bonis* avrebbe emesso, a partire dall'12.11.2012 e fino al 30.8.2013, una serie di fatture per prestazioni rese in favore della *new company*, risultando un credito complessivo mai riscosso di euro 126.889,18.=, una volta epurati dal conteggio finale alcuni controcrediti non riconosciuti dalla curatela e compensato quanto pagato da **E** ai dipendenti.

Ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* della cautela richiesta ed il *periculum in mora*, il fallimento ha concluso chiedendo di essere autorizzato a procedere al sequestro conservativo sui beni e crediti degli amministratori, fino a concorso della somma già menzionata.

Costituendosi in giudizio, **B, C, D**

, ricostruiti i motivi del dissesto della società dagli stessi amministrata e non contestando che **A** srl fosse in stato di illiquidità già nel corso del 2012, hanno escluso qualsivoglia loro responsabilità in riferimento ai fatti distrattivi imputatigli,



evidenziando, anzi, il loro intento di assoluta buona fede volto a salvare le sorti dell'impresa, così garantendo la continuità aziendale con l'appoggio della new co., attraverso l'accordo già citato e prodromico del concordato, in attesa della ripresa delle commesse soprattutto estere. Infatti, con **E** srl, avente accesso al credito, sarebbe stato possibile acquistare i materiali per dare esito alle commesse già in essere della società in crisi. Secondo i convenuti, l'operazione in questione non si sarebbe potuto completare, posto che la richiesta di concordato in continuità sarebbe stata impedita da numerosi pignoramenti presso terzi (per i crediti eventualmente vantati dalla debitrice prevalentemente verso istituti di credito) e da ultimo dall'istanza di fallimento.

Nel dettaglio ed in riferimento alla distrazione dell'incasso dei crediti in favore della *new company*, i convenuti hanno negato la propria responsabilità, in quanto le scadenze delle fatture emesse dalla società *in bonis* sarebbero state tutte successive al già rammentato accordo, con conseguente insussistenza del danno in ragione del fatto che **E'** avrebbe assolto tutti i costi di produzione, pagando i dipendenti, le forniture dei materiali ed i lavori eseguiti da terzi, avendo **A** ottenuto dall'accordo meri vantaggi, evitando essa l'inadempimento e il maggiore indebitamento.

Quanto all'imputazione degli indebiti giroconti eseguiti in favore di **E** srl, i convenuti hanno evidenziato esclusivamente come la procedura avrebbe omesso di considerare alcuni pagamenti eseguiti, non solo dall'impresa *in bonis* in favore della *new company*, ma anche alcuni pagamenti eseguiti in favore della prima, di modo che il credito vantato dalla procedura sarebbe di molto inferiore e pressoché inesistente.

Infine, **B, C e D** hanno contestato il *fumus* della richiesta risarcitoria riferita alla mancata riscossione dei crediti maturati dall'impresa *in bonis* verso **E**, evidenziando in ogni caso, di avere offerto al fallimento il pagamento del dovuto già nel dicembre del 2013.

Contestata la sussistenza del presupposto del *periculum in mora*, non avendo i convenuti posto in essere alcun atto dispositivo del patrimonio, rimasto integro nonostante la declaratoria di fallimento della società amministrata,



B, C, D hanno concluso chiedendo il rigetto delle pretese cautelari di controparte.

Il ricorso cautelare appare meritevole di accoglimento nei limiti in prosieguo precisati. E' assolutamente pacifico in atti che A srl, già nel corso dell'esercizio 2012, fosse in conclamato stato di dissesto ed illiquidità, tanto che la circostanza non solo è attestata dal relativo bilancio di esercizio che espone un patrimonio netto negativo dell'impresa per euro 1.611.193,00.= (doc. n. 4 di fascicolo attoreo), ma anche dal più volte ricordato accordo intervenuto tra la società *in bonis* e E srl, costituita tra i medesimi soci in data 4.10.2012, accordo nel quale si fa riferimento al grave stato di illiquidità, cagionato dai numerosi pignoramenti presso banche che risultano risalenti a partire dal giugno del medesimo anno (docc. nn. 8 e 11 di fascicolo attoreo e docc. nn. 14 – 23 di fascicolo di parte resistente). In tale contesto appare evidente che la distrazione di attività dal patrimonio sociale costituisce grave condotta gestoria in ragione, non solo del pregiudizio arrecato a patrimonio della società, ma anche del pregiudizio arrecato ai creditori sociali. Infatti, dalla documentazione acquisita al fascicolo di parte ricorrente risulta come A in data 28.2.2013, abbia dato istruzione ad un proprio debitore di provvedere ad eseguire il pagamento sulle coordinate della Banca Popolare di Bergamo che individuano il conto corrente proprio di E srl (docc. nn. 9 bis e 10 di fascicolo di parte ricorrente), così come risulta che su detto conto corrente siano pervenuti molteplici pagamenti di fatture emesse dall'impresa *in bonis*, per un importo complessivo di euro 104.813,36.= (docc. nn. 12 – 29 di fascicolo di parte ricorrente), non essendo contestabile seriamente che dette fatture riguardino prestazioni di fornitura eseguite proprio dalla impresa *in bonis*, e considerato che la quasi totalità di esse sono state emesse prima della sottoscrizione dell'accordo con la *new company* che non risulta avere eseguito le prestazione per le quali ho ottenuto il saldo di cui è discussione. Appare, quindi, del tutto ingiustificato che il pagamento di esse fatture, costituenti il pacifico corrispettivo di prestazioni d'opera eseguite dall'impresa fallita, siano state



incassate da . **E** srl, costituendo detta circostanza un vero e proprio atto distrattivo. In realtà, il fatto che, per le fatture emesse da **A** srl a partire dall'ottobre del 2012, i clienti abbiano eseguito il pagamento presso il conto corrente intestato ad . **E** srl appare essere espediente congeniato dagli amministratori al fine di evitare che gli incassi fossero accreditati presso i conti correnti dell'impresa fallita, come detto, già colpiti dai pignoramenti dei creditori a partire dal giugno del 2012.

Detta condotta evidentemente illecita non può in alcun modo essere giustificata dall'intervenuto accordo più volte menzionato, posto che esso, prevedeva esclusivamente la possibilità che i futuri ordinativi fossero esitati dalla *new company*, riconoscendosi all'impresa *in bonis* una percentuale sui relativi fatturati, non avendo rilievo alcuno, diversamente da quanto vorrebbe parte convenuta, che le fatture emesse da **A** srl per prestazioni dalla stessa eseguite avessero scadenza successiva all'accordo in questione.

L'operato degli amministratori che hanno predisposto che i crediti maturati dall'impresa poi fallita fossero incassati dall'altra società di cui essi sono soci non può che costituire condotta gravemente illecita e tale da esporre i convenuti alla restituzione di quanto distratto dal patrimonio sociale.

In riferimento alle operazioni eseguite sul conto corrente di . **A** srl in favore di **E** srl, va osservato che, dalla documentazione bancaria prodotta in atti (doc. n. 30 di fascicolo attoreo), ivi compreso l'estratto conto del primo semestre 2013 allegato da parte convenuta (doc. n. 24), risulta che l'impresa *in bonis*, una volta costituita la *new company*, ha disposto numerosi pagamenti in favore di quest'ultima tra ottobre 2012 ed il 2013, pagamenti di cui non può darsi giustificazione alcuna ove eseguiti prima del più volte menzionato contratto dell'1.2.2013, non essendo mai precisato quale titolo di credito **E** eventualmente potesse vantare.



Peraltro, detti pagamenti non paiono giustificati neppure successivamente al contratto, posto che le pattuizioni in questione rendono debitrice la sola *new company* nei confronti della società fallita.

Infatti, pur prevedendosi che **E** potesse dare corso alle future acquisizioni degli ordinativi dai clienti della società fallita, con ciò facendo propri i proventi dell'attività medesima, ma riconoscendo alla controparte il 3 % sul fatturato, è precisato nel detto contratto come tutti gli oneri di produzione dovessero rimanere in capo alla stessa *new company*, ivi compresi gli oneri per i dipendenti, ancora formalmente in forza presso la fallita, e i costi per l'utilizzo delle scorte di magazzino, da acquistare dalla fallita, ovvero i costi per l'acquisto di ulteriori scorte, dovendo **E** far fronte ai relativi pagamenti ai fornitori.

Da quanto evidenziato consegue che se i pagamenti fatti dalla *new company* alla società fallita possono verosimilmente trovare giustificazione nel contratto richiamato ovvero in prestazioni di servizi resi (vedasi le fatture prodotte al fascicolo della procedura ricorrente e non contestate dai convenuti), di converso, i pagamenti eseguiti dalla fallita ed attestati dalle movimentazioni di giroconto in favore della *new company* non risultano giustificati in alcun modo e debbono reputarsi quali atti gestori sostanzialmente distrattivi del patrimonio sociale, con pregiudizio per il fallimento pari alla somma prudenzialmente indicata in euro 129.799,37.= dalla procedura che, nella ricostruzione del saldo a credito, pur ha considerato alcuni pagamenti ricevuti dall'impresa *in bonis* ed attestati dagli estratti conto quali sostanziali restituzioni.

Contrariamente a quanto sinora motivato, non può trovare spazio di accoglimento la richiesta di concessione della cautela in riferimento all'affermata mancata riscossione dei crediti ulteriormente vantati dall'impresa *in bonis* verso

E in forza delle fatture già richiamate.

Infatti, seppure la mancata riscossione dei crediti possa costituire un illecito gestorio, tenuto conto del potenziale conflitto di interessi, deve osservarsi che per aversi responsabilità risarcitoria è necessario che dall'omissione gestoria sia derivato un



danno per il patrimonio sociale il che si verifica nell'ipotesi in cui la ritardata ed intempestiva riscossione del credito abbia pregiudicato la possibilità del suo recupero. Ora, in atti nulla è riferito o allegato, ovvero ancora provato, circa il fatto che la mancata riscossione dei crediti vantati da *A* verso la *new company* abbia determinato la loro inesigibilità o irrecuperabilità, di modo che continua a competere al fallimento la possibilità di far valere detti crediti, senza che la loro mancata riscossione possa addebitarsi a titolo di danno nei confronti degli amministratori.

In definitiva, la cautela può essere concessa fino a concorso della somma di euro 260.000,00.=, considerato che il risarcimento deve ricomprendere interessi compensativi e rivalutazione e considerato che la cautela deve essere commisurata anche in riferimento alle prevedibili spese di lite.

Il sequestro conservativo deve essere concesso anche in considerazione del fatto che ricorre il presupposto del *periculum in mora*. Dalle visure catastali prodotte al fascicolo di parte ricorrente (docc. nn. 34, 35 e 36), risulta che *B* è proprietario per un mezzo di un immobile destinato a civile abitazione sito nel comune di Stezzano, che *C* è proprietaria di due unità immobiliari destinate a civile abitazione, site in comune di Verona e Pastrengo, e che *D*

è nudo proprietario di civile abitazione sita in Bussolengo, nonché pieno proprietario di altro modesto immobile abitativo sito Sant'Ambrogio di Valpolicella. Al di là della dubbia capienza del patrimonio immobiliare di *B* e *D* unico a costituire possibile garanzia di agevole soddisfacimento dei creditori, deve rilevarsi come il pericolo che, nelle more del giudizio di merito, il patrimonio medesimo possa essere sottratto alla pretese del fallimento può essere argomentato, dal punto di vista soggettivo, dalla gravità delle condotte addebitate agli amministratori, condotte connotate da malafede che può far presagire come gli stessi possano disporre del proprio patrimonio aggredibile, così pregiudicando le ragioni



creditorie del fallimento. Inoltre, deve considerarsi che la circostanza secondo cui non vi sarebbe prova alcuna che i debitori abbiano posto in essere atti dispositivi, non assume nel caso di specie particolare rilievo escludente il *periculum in mora*, posto che il fallimento, dichiarato in data 19.9.2013, ha azionato la tutela cautelare nell'aprile del 2015, non appena ricostruita contabilmente la vicenda che occupa, e quindi in modo sufficientemente solerte al fine di escludere che i decorso del tempo tra il fallimento e l'iniziativa giudiziaria possa considerarsi significativo lasso, entro il quale i convenuti non avrebbero compiuto atti dispositivi, idoneo a negare la ricorrenza del presupposto cautelare in discussione.

P.Q.M.

autorizza il fallimento / *A* srl a procedere al sequestro conservativo, fino a concorrenza della somma di euro 260.000,00.=, sui beni tutti e crediti dei resistenti *B, C e D*
asigna termine di legge per iniziare il giudizio di merito.

Si comunichi.

Venezia, 23 ottobre 2015

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

